



Logos P.A. Fondazione

**Decreto ministeriale sulle modalità di
utilizzo portale unico del reclutamento
da parte delle Regioni e degli enti locali.**



Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022, adottato previa intesa in Conferenza unificata del 14 settembre 2022, sono disciplinate le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PREMESSE NORMATIVE

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

PREMESSE NORMATIVE

L'articolo 2, comma 7, decreto-legge n. 36 del 2022, *secondo cui, a decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale del reclutamento (la disposizione si applica anche alla nomina dei componenti delle sottocommissioni e degli organi di vigilanza).*

PREMESSE NORMATIVE

L'articolo 30, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001: *a decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter dello stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale;*

PREMESSE NORMATIVE

L'articolo 35-ter del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di *“Portale unico del reclutamento”*, così come introdotto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata.

PREMESSE NORMATIVE

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e in particolare l’articolo 14-bis, comma 2, così come modificato dall’articolo 2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui la nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento;

PREMESSE NORMATIVE

Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante *«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale»*, in particolare l'articolo 65, comma 2, secondo cui, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma;

ARTICOLO 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

COMMA 1 - Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2 (**quali, ad esempio: pubblicazione bandi di concorso, ricezioni candidature, comunicazioni ai candidati e pubblicazione delle graduatorie degli idonei**) ricorrono all'utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito "*Portale*", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.

ARTICOLO 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

COMMA 2 - Le istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI.

COMMA 3 - In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

COMMA 4 - Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 2

(Funzionalità del Portale del reclutamento)

Mediante la procedura di accreditamento di cui all'articolo 3, **Regioni ed enti locali** dispongono di una propria area riservata nella quale:

- a) **pubblicano bandi di concorso** per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli **avvisi per la mobilità** dei dipendenti pubblici e gli **avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo** ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- b) **ricevono e monitorano le candidature** relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
- c) **producono report e analisi statistiche;**

ARTICOLO 2

(Funzionalità del Portale del reclutamento)

- a) **acquisiscono e ricercano i *curricula vitae* dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);**
- b) **pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);**
- c) **ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo;**
- d) **pubblicano l'avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;**
- e) **effettuano comunicazioni agli utenti.**

ARTICOLO 3

(Modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento)

Comma 1 - Per le finalità di cui all'articolo 1, le Regioni e gli enti locali **nominano uno o più “Responsabile unico” del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione** di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 **e di firma digitale** che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2.

ARTICOLO 3

(Modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento)

Comma 2 - Le Regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:

- **l'identificazione** da parte dell'amministrazione aderente di uno o più **"Responsabile Unico"**;
- **l'autenticazione sul Portale**, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi *2-quater* e *2-nonies*, del codice dell'amministrazione digitale;
- **la compilazione da parte del R.U.** di un **form di richiesta** in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
- **la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente**, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;

ARTICOLO 3

(Modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento)

- **il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego** cliccando l'apposito *link*;
- una volta **approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta *online*, previa controfirma digitale;**
- **il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita *console*** cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi *2-quater* e *2-nonies* C.A.D, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;
- al termine, **il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione, l'esito del processo di autorizzazione.**